



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 368**

**della Giunta comunale**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ART. 3, COMMA 2. VARIAZIONE PESATURA PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

---

Il giorno 19.12.2022 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco           **Ianeselli Franco**  
          vicesindaco       **Stanchina Roberto**  
          assessore         **Baggia Monica**  
          e assessori       **Bozzarelli Elisabetta**  
                                  **Facchin Ezio**  
                                  **Franzoia Mariachiara**  
                                  **Panetta Salvatore**

Assenti: assessore       **Maule Chiara**  
          e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/398 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione 26.09.2001 n. 117 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.05.2021 n. 57;

considerato che l'art. 3 del citato Regolamento dispone che il Comune sostiene le attività sportive con la concessione di contributi per:

- A) la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta;
- B) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- C) l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
- D) le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi;
- E) interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali;

richiamato l'art. 3, comma 2 del suddetto Regolamento comunale che prevede la verifica periodica, da parte della Giunta comunale, dei parametri e della relativa pesatura per l'assegnazione dei contributi;

richiamata la propria deliberazione 09.05.2011 n. 95 con la quale è stato approvato il testo coordinato della pesatura dei parametri per l'assegnazione dei contributi a sostegno della gestione ordinaria, dell'organizzazione di manifestazioni sportive, dell'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature fisse e mobili e per le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi ed è stato inoltre preso atto della sospensione dei finanziamenti per l'acquisto di attrezzature sportive dovuta alla mancanza di risorse;

richiamata, infine, la propria deliberazione 08.05.2017 n. 82 con la quale sono stati integrati i parametri per l'assegnazione di finanziamenti a sostegno della gestione ordinaria con l'inserimento del diniego all'assegnazione del contributo per le associazioni/società sportive che presentano debiti o rate insolute relative all'utilizzo di impianti sportivi in gestione ad A.S.I.S;

premesso che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale 31.01.2022 n. 13, prevede, nell'ambito della mappatura dei processi relativi all'assegnazione di contributi, una misura correttiva volta ad apportare delle modifiche ai parametri ed ai criteri attuativi del Regolamento in modo da limitare la discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi e sciogliere dubbi interpretativi sorti in seguito all'applicazione dei criteri di valutazione;

ritenuto pertanto, al fine di migliorare la fase istruttoria relativa all'assegnazione dei contributi alle Associazioni sportive e in attesa di una revisione complessiva del testo normativo di competenza del Consiglio comunale, apportare alcune modifiche ai criteri attuativi del Regolamento comunale, come di seguito dettagliato:

### **A) GESTIONE ORDINARIA ANNUALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' SPORTIVA:**

atteso che, sulla base dei parametri relativi alla determinazione dei contributi a sostegno della gestione ordinaria, viene richiesto un parere alle Federazioni sportive di riferimento per le discipline che non prevedono campionati di settore elencati puntualmente nei parametri, determinato in ragione della partecipazione delle Associazioni a gare e campionati così definito:

tra zero (0) e dieci (10) se le Associazioni hanno partecipato esclusivamente a campionati locali e/o provinciali, ovvero sino a venti (20) se hanno, altresì, partecipato a campionati regionali, interregionali, nazionali ed internazionali;

ritenuto opportuno chiedere alle Federazioni di esprimere un punteggio non solo in base all'eventuale partecipazione a gare e campionati, ma anche in base alla valenza dell'attività svolta e/o alla partecipazione a progetti di promozione sportiva al fine di valorizzare anche quelle Associazioni che non svolgono attività agonistica ma che propongono attività sportive meritevoli di apprezzamento;

ritenuto pertanto di modificare questo parametro lettera a) come segue:

“Parere espresso dalle federazioni sportive per attività non di campionato” Richiesta parere alle Federazioni (punteggio da 0 a 20 punti) sulla base dell'eventuale partecipazione a gare e campionati, alla valenza dell'attività svolta e/o alla partecipazione a progetti di promozione sportiva

(da 0 a 10 per partecipazione a campionati, da 0 a 5 punti per valenza attività svolta, da 0 a 5 punti per progetti di promozione sportiva);

ritenuto inoltre opportuno assegnare a tutte le discipline sportive il medesimo punteggio di partenza pari a 250, togliendo l'attuale articolazione (da 100 a 350 a seconda della disciplina), evitando così di penalizzare le discipline emergenti, anche in considerazione dell'obiettivo programmatico del D.U.P. di favorire le discipline sportive di nicchia;

ritenuto di integrare il parametro alla lettera g) "gestione di impianti sportivi non sovvenzionati" con la definizione di "impianti sportivi", attualmente mancante, sulla base di quanto stabilito dalle Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25/6/2008), che definiscono tali impianti "luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive", distinti in:

- a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
- b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive;

ritenuto opportuno, a completamento delle variazioni sopra elencate, integrare altresì i criteri con le seguenti disposizioni:

- a. "Sono ammesse a contributo solo le domande che raggiungono un punteggio pari o superiore a punti 15". Si propone di ammettere a contributo le domande che raggiungono un punteggio pari o superiore a punti 15. La nota proposta viene introdotta allo scopo di evitare la distribuzione di risorse per importi irrisori;
- b. "Diniego all'assegnazione del contributo per le Associazioni che presentano debiti o rate insolute nei confronti dell'Azienda per gli impianti sportivi (A.S.I.S.)". Si propone il diniego all'assegnazione del contributo per le Associazioni che presentano debiti o rate insolute nei confronti di A.S.I.S. di qualsiasi natura (utilizzo impianti, contratti di comodato locali, contratti di concessione) e non solo quindi per l'utilizzo di impianti sportivi come finora previsto;

#### **B) L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE:**

considerato, al fine di semplificare le modalità di assegnazione del punteggio, di modificare la pesatura del parametro relativo alla "ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine della Città di Trento e delle sue località" di cui all'art. 5 del Regolamento per la determinazione del contributo per l'organizzazione delle manifestazioni sportive come segue: modalità e canali di promozione dell'evento, provenienza degli atleti coinvolti, sponsor, eventuali attività collaterali, assegnando a ciascuna tipologia massimo 5 punti per un totale di 20 punti;

rilevato inoltre, al fine di definire maggiormente la previsione regolamentare di "cospicua difformità", rendendo più chiara e precisa l'entità del divario tra quanto preventivamente dichiarato e quanto rendicontato ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del Regolamento relativo alla revoca/rideterminazione del contributo assegnato, di introdurre la precisazione che "il contributo assegnato viene rideterminato in difetto qualora la differenza tra la spesa ammessa e la spesa a consuntivo superi la percentuale del 20%, negli altri casi il contributo viene liquidato nella misura assegnata, purché non superiore al disavanzo. Si procede con la revoca se la differenza tra spesa ammessa e spesa a consuntivo è pari o superiore al 70%" ed inoltre "se il contributo assegnato è inferiore ad Euro 300,00 non si procede con la rideterminazione a patto che il contributo da liquidare non sia superiore al disavanzo";

#### **C) L'ACQUISTO, IL MIGLIORAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI:**

preso atto che la dicitura attualmente prevista nei criteri "sono ammesse le spese per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili che servono a completamento e/o integrazione di "impianti sportivi di pubblico utilizzo" rende difficoltoso se non impossibile erogare il contributo, non essendo definito in modo chiaro il significato di "pubblico utilizzo";

ritenuto pertanto opportuno rifarsi alle Norme CONI per l'impiantistica sportiva sopra citate per quanto concerne la definizione di "Impianti sportivi" e di eliminare la restrizione legata alla finalità di "pubblico utilizzo";

dato atto tuttavia che non sono attualmente stanziati risorse finanziarie destinate all'erogazione di questa tipologia di contributo e ritenuto pertanto opportuno comunicare la momentanea sospensione, rinviando a successive valutazioni, in sede di prossima variazione di bilancio, l'eventuale previsione finanziaria e la riattivazione del beneficio;

dato atto che per le altre tipologie di contributo sopra elencate non si rileva la necessità di apportare modifiche ai criteri attuativi;

ritenuto, in analogia a quanto già previsto da altre strutture comunali che erogano contributi pubblici, di inserire nei moduli delle domande, per tutte le tipologie di contributo, la dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 da parte del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza per reati contro la Pubblica Amministrazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'assegnazione di contributi alle Associazioni sportive approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 26.09.2001 n. 117 e 12.05.2021 n. 57;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

## d e l i b e r a

1. di approvare le variazioni ai parametri per la determinazione dei contributi a sostegno della gestione ordinaria, di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare le variazioni ai parametri per la determinazione dei contributi a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive, di cui all'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare le variazioni ai parametri per la determinazione dei contributi a sostegno dell'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili di cui all'Allegato n. 3, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma

- parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di sospendere temporaneamente l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili per le motivazioni meglio specificate nelle premesse;
  5. di confermare i parametri per l'assegnazione dei contributi per spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi, di cui all'Allegato n. 4, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
  6. di inserire nelle domande di contributo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 da parte del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza per reati contro la Pubblica Amministrazione;
  7. di precisare che i nuovi parametri entrano in vigore a partire dalla prossima scadenza di presentazione delle domande per la gestione ordinaria 2022/2023 e per la presentazione delle domande per manifestazioni sportive 2° semestre 2023 ovvero il 31 maggio 2023.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ART. 3, COMMA 2. VARIAZIONE PESATURA PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 19.12.2022

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 398 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ART. 3, COMMA 2. VARIAZIONE PESATURA PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di  
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14 dicembre 2022



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 398 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ART. 3, COMMA 2. VARIAZIONE PESATURA PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.12.2022